

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni bis: le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021** (c.d. “**Decreto Sostegni bis**”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti **novità** introdotte.

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Articolo 1 D.L. 73/2021	È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021 .
--	---

**Contributo a fondo
perduto: modalità di
calcolo del fatturato
alternativa**
Articolo 1 D.L. 73/2021

In **alternativa** al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un **contributo** calcolato sul confronto dell'**ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020**.

La **misura del contributo** è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al **Decreto Sostegni**.

Per i **soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** del **Decreto Sostegni** devono essere applicate le seguenti **percentuali** allo scostamento del fatturato:

- a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **40%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **20%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le **seguenti percentuali**:

- a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita **istanza**; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l'istanza solo **dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021**.

<p>Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d'esercizio. Articolo 1 D.L. 73/2021</p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.</p> <p>Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l'individuazione dell'ammontare del contributo.</p> <p>L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.</p>
<p>Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse Articolo 2 D.L. 73/2021</p>	<p>È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020.</p> <p>Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto.</p>
<p>Credito d'imposta locazioni 2021 Articolo 4 D.L. 73/2021</p>	<p>Il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019 31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 2019). <p>Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.</p>
<p>Proroga del periodo di sospensione della riscossione Articolo 9 D.L. 73/2021</p>	<p>È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.</p>
<p>Misure di sostegno al settore sportivo Articolo 10 D.L. 73/2021</p>	<p>Viene incrementata la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.</p>

<p>Misure per il sostegno alla liquidità Articolo 13 D.L. 73/2021</p>	<p>Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l'altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).</p>
<p>Plusvalenze da cessione di partecipazioni Articolo 14 D.L. 73/2021</p>	<p>Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.</p> <p>Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.</p>
<p>Proroga moratoria per le Pmi Articolo 16 D.L. 73/2021</p>	<p>Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.</p> <p>Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.</p>
<p>Note di credito Iva e procedure concorsuali Articolo 18 D.L. 73/2021</p>	<p>Viene prevista la modifica dell'articolo 26D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).</p>
<p>"Ace innovativa" Articolo 19 D.L. 73/2021</p>	<p>Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.</p>
<p>Credito d'imposta beni strumentali Articolo 20 D.L. 73/2021</p>	<p>Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.</p>

<p>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</p> <p>Articolo 32 D.L. 73/2021</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</p> <p>Articolo 42 D.L. 73/2021</p>	<p>Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021.</p> <p>La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.</p>
<p>Indennità per i collaboratori sportivi</p> <p>Articolo 44 D.L. 73/2021</p>	<p>Viene riconosciuta un'indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.</p>